

Manovra, sei ipotesi per il taglio delle tasse

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 22, 2021

[Articoli_22_1_2021_40](#)

Industria, la locomotiva italiana traina la ripresa europea

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 22, 2021

[Articoli_22_1_2021_41](#)

Dazi antidumping evasi, l'avviso non può rinviare solo alla relazione Olaf

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 22, 2021

[Articoli_22_1_2021_43](#)

Ammortizzatori, l'obiettivo è coprire tutti

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 22, 2021

[Articoli_22_1_2021_44](#)

Difesa dell'occupazione e sviluppo della rete I paletti di Palazzo Chigi

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 22, 2021

[Articoli_22_1_2021_46](#)

Landini “Evitiamo lo spezzatino Il governo rilanci la rete unica”

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 22, 2021

[Articoli_22_1_2021_47](#)

Federacciai-Assobeton: stop immediato alle norme sui trasporti eccezionali

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 22, 2021

[Articoli_22_1_2021_48](#)

LAVORO | Trattamenti di integrazione salariale Covid-19: D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 – messaggio INPS n. 4034/2021

scritto da Francesco Cotini | Novembre 22, 2021

Con il messaggio n. 4034/2021, in allegato, l'INPS, in attesa della pubblicazione della circolare con cui illustrerò nel dettaglio le innovazioni apportate dal D.L. n. 146/2021, fornisce le prime istruzioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, previsti dal citato Decreto.

Come noto infatti, il D.L. 146/2021, in vigore dallo scorso 22 ottobre, ha previsto, tra l'altro, importanti disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19 e di blocco dei

licenziamenti, come di seguito indicati:

- **Datori di lavoro che rientrano nelle tutele dell'assegno ordinario (FIS) e della cassa integrazione in deroga**

L'art. 11, comma 1, del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica Covid-19 la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di **assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021**, ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all'art. 8, comma 2, del DL n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.

- **Trattamenti di integrazione salariale per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (cod. Ateco2007 13, 14 e 15)**

Il comma 2 dell'art. 11 del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i **codici Ateco2007 13, 14 e 15**, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica Covid-19, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli art. 19 e 20 del DL 18/2020, per una durata massima di **9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021**.

Per tali trattamenti non è dovuto il contributo aggiuntivo.

Le 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'art. 50-bis, comma 2, del DL n. 73/2021, decorso il periodo autorizzato.

Le domande di accesso ai suddetti trattamenti integrativi dovranno essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

▪ **Blocco dei licenziamenti**

Per i datori di lavoro che presentano le suddette domande di integrazione salariale **resta precluso per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale** l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. n.223/1991).

Inoltre, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta preclusa per tali datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la possibilità di effettuare **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 L. n.604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Tali sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possono configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del C.C.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i

licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

All.to [Messaggio_numero_4034_del_18-11-2021](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE – Adozione dazi antidumping UE sull'import di cavi in fibra ottica/Cina; prodotti in acciaio/India e Indonesia; glicole monoetilenico/USA e Arabia Saudita

scritto da Monica De Carluccio | Novembre 22, 2021

Si informa che la Commissione europea ha nei giorni scorsi adottato dazi antidumping definitivi in tre diversi procedimenti riguardanti:

- Cavi in □□fibra ottica – Cina

L'inchiesta è stata aperta nel settembre 2020 su richiesta dell'associazione *Europacable*, in rappresentanza dei produttori europei che denunciavano rilevanti perdite di quote di mercato e di redditività causate dall'invasione di prodotti sottocosto cinesi (nel quadriennio 2016-2019 l'import cinese è aumentato del 150%). I dazi imposti variano tra il 19,7% e il 44%.

Ulteriori dettagli sono reperibili nel regolamento applicativo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2011&from=EN>

Gli stessi prodotti sono oggetto di una indagine anti-subsidy aperta dalla Commissione UE a fine dicembre 2020 per presunte pratiche anticoncorrenziali operate dal governo cinese, che avrebbe applicato schemi di sovvenzione specifici all'industria del settore; in questo caso, i dazi definitivi sono attesi nei primi mesi del 2022.

▪ *Prodotti piatti laminati a freddo in acciaio inossidabile – India e Indonesia*

L'indagine è stata aperta nel settembre 2020 su richiesta della European Steel Association-EUROFER. Le aliquote daziarie applicate variano tra 13,9% e 35,3% per i produttori esportatori dell'India e tra 10,2% e 20,2% per i produttori esportatori dell'Indonesia.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2012&from=EN>

▪ *Glicole monoetilenico (MEG) – Stati Uniti e Arabia Saudita*

L'indagine è stata avviata nell'ottobre 2020 e nel mese di giugno 2021 la Commissione europea ha introdotto misure provvisorie. In questo caso, il livello dei dazi antidumping definitivi è fissato al 7,7% per l'import dall'Arabia Saudita e varia tra 3,0% e 60,1% per gli USA.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1976&from=EN>

Maggiori approfondimenti sono disponibili nel comunicato della Commissione

europea: <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2322>

SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 22, 2021



https://www.confindustria.sa.it/selezione_articoli_19_11_2021/